

N. R.G. 2349/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:

dott. Ludovico Delle Vergini	Presidente
dott. Fabrizio Nicoletti	Consigliere Relatore
dott. Nicola Mario Condemi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2349/2025** promossa da:

[] (C.F. []), con il patrocinio dell'avv.
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE,

RECLAMANTE

contro

[], con il patrocinio dell'avv.
ARIANI TOMMASO,

RECLAMATA

Con l'intervento del

P.G. presso la Corte di Appello di Firenze

INTERVENUTO

avverso

la sentenza n. 240/2025 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il 12.11.2025

CONCLUSIONI

Per la parte reclamante:

"Voglia la Corte adita, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, per tutti i motivi esposti, riformare la sentenza del Tribunale di Firenze, in quanto viziata da una triplice violazione di legge (nell'estensione analogica della disciplina, nell'erroneo giudizio di comparazione, e nell'insufficiente vaglio dei presupposti di ammissibilità (diligenza/meritevolezza, trasparenza e fattibilità), che configurano un inammissibile abuso dello strumento concorsuale a danno dei creditori, in particolare dell'Erario e degli interessi pubblici) e, per l'effetto, rigettare definitivamente l'istanza di omologazione del concordato. Spese vinte".

Per la parte reclamata:

"Voglia l'Ecc.ma Corte adita:

- 1. in via principale, rigettare il reclamo proposto dall' [] per le ragioni di fatto e di diritto sopraesposte e per l'effetto confermare la sentenza di omologazione del Tribunale di Firenze impugnata nel presente giudizio;*
- 2. in via denegata, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nel caso in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenga non applicabile gli artt. 112 e 88 CCII al concordato minore omologato, rigettare comunque l'impugnazione avanzata dall' [] perché il concordato minore poteva in ogni caso essere omologato applicando il c.d. cram down ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII, e per l'effetto confermare l'omologazione del concordato minore presentato dall'Avv. [];*
- 3. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 5.06.2025, [] ha presentato proposta di concordato minore ex art. 74 CCII.

La ricorrente, premettendo su non aver mai fatto accesso in precedenza a procedure concorsuali, di non aver mai beneficiato di provvedimenti di esdebitazione e di non essere assoggettata o assoggettabile a liquidazione giudiziale, ha evidenziato di svolgere la professione di avvocato dal 2014 e di prestare la propria opera in favore di uno studio associato, nei confronti del quale emette le proprie fatture.

La [] ha poi evidenziato di intendere stabilire la durata della procedura

in anni 5, versando alla stessa una quota mensile pari ad € 430,00, indicando conseguentemente l'attivo realizzabile in € 25.800,00, a fronte di un passivo così indicato:

<i>nominativo</i>	<i>indirizzi pec/fisici</i>	<i>pre deduzione</i>	<i>privilegio</i>	<i>chirografo</i>
OCC CQAA FIRENZE	francesca.deriso@odcecfirenze.it	1.670,35		
Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno	cbaltovaldarno@pec.it		16,73	
Cassa Forense	istituzionale@cert.cassaforense.it		61.291,98	
Agenzia delle Entrate	dp.Firenze@pce.agenziaentrate.it		57.608,03	
Comune di Figline Valdarno	comune.figlineincisa@posta.cert.toscana.it		855,94	
Credit Agricole	segreteria generale@pec.credit-agricole.it			3.473,23
Findomestic	findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it			29.849,68
Cofidis	cofidis@legalmait.it			1.150,41
TIM	telecomitalia@pec.telecomitalia.it			1.239,00
Studio Fazzini Holzmilller & Partners	sfep@odcecfirenze.it			17.466,00
Fondo Spese Procedura		2.500,00		
TOTALE		4.170,35	119.772,68	53.178,32

La ricorrente ha proposto il pagamento dei creditori nella seguente misura:

Nominativo Creditore	Credito	2025 (anno 1)	2026 (anno 2)	2027 (anno 3)	2028 (anno 4)	2029 (anno 5)	Totale	Soddisf.
Procedura (COMPENSO OCC)	1.670,35 €	1.670,35		-			1.670,35	100,0%
AdER estratto di ruolo al 9/10/24 (n.8)	25.859,56 €	417,54	2.177,04	2.177,04	740,50	740,50	6.252,62	24,2%
CASSA FORENSE (n.8)	35.432,42 €	572,11	2.982,96	2.982,96	1.014,62	1.014,62	8.567,26	24,2%
AdE cons. comunicato a OCC (n. 18)	17.506,18 €		-	-	586,78	586,78	1.173,57	6,7%
AdER estratto di ruolo al 9/10/24 (n. 18)	23.954,21 €		-	-	802,91	802,91	1.605,83	6,7%
AdER estratto di ruolo al 9/10/24 e carichi pendenti (n. 19)	16.147,64 €		-	-	515,47	515,47	1.030,95	6,4%
COMUNE FIGLINE VALDARNO IMU TARI (n.20)	855,94 €		-	-	25,96	25,96	51,92	6,1%
Ade privilegio speciale	16,73 €		-	-	0,46	0,46	0,93	5,5%
COFIDIS	1.150,41 €				31,87	31,87	63,74	5,5%
CREDIT AGRICOLE	3.473,23 €				96,22	96,22	192,45	5,5%
FINDOMESTIC	29.849,68 €				826,98	826,98	1.653,95	5,5%
STUDIO FAZZINI HOLZMILLER & P.	17.466,00 €				483,89	483,89	967,78	5,5%
TIM	1.239,00 €				34,33	34,33	68,65	5,5%
FONDO SPESE DI PROCEDURA PREDEDUCIBILI	2.500,00 €	2.500,00					2.500,00	100,0%
Totale	€ 177.121,35	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	25.800,00	

Viene previsto, ai sensi dell'art. 75, comma 2, CCII, il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale, di proprietà della debitrice per la quota del 50%.

Il piano prevede poi la formazione delle seguenti classi, precisando che l'importo di € 10.320,00 pari alle rate mensili di € 430,00 da versarsi nel 4° e 5° anno di procedura, vengono destinate ai creditori secondo la cd. relative priority rule:

CLASSE	DENOMINAZIONE	GRADO	SODDISFAZIONE	VOTANTE
A	OCC CCIAA FIRENZE	PREDEDUZIONE	100%	NO
A	FONDO PROCEDURA	PREDEDUZIONE	100%	NO
B	CASSA FORENSE	PRIVILEGIO ART. 2778 N. 8	24,2%	SI
C	AGENZIA ENTRATE	PRIVILEGIO ART. 2778 N. 18	6,7%	SI
D	AGENZIA ENTRATE	PRIVILEGIO ART. 2778 N. 19	6,4%	SI
E	COMUNE FIGLINE VALDARNO	PRIVILEGIO ART. 2778 N. 20	6,1%	SI
F	TIM	CHIROGRAFO	5,5%	SI
F	COFIDIS	CHIROGRAFO	5,5%	SI
F	CREDIT AGRICOLE	CHIROGRAFO	5,5%	SI
F	FINDOMESTIC	CHIROGRAFO	5,5%	SI
F	STUDIO FAZZINI HOLZMILLER & P.	CHIROGRAFO	5,5%	SI
F	TIM	CHIROGRAFO	5,5%	SI

Viene altresì precisato che l'ipotesi alternativa della Liquidazione Controllata sarebbe meno favorevole per i creditori, alla luce del fatto che l'unico bene posseduto è la casa di abitazione, in comproprietà con il compagno, così descrivendo l'ipotesi alternativa:

IPOTESI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA		
liquidazione immobile	80.625,00 €	stima cessione 50% primo tentativo offerta residuale
quota reddito	15.480,00 €	
totale attivo	96.105,00 €	
OCC IN OCF	8.402,55 €	stima sulla base di maggior attivo e maggior passivo
Liquidatore	12.180,48 €	stima sulla base di attivo e passivo presunti
pubblicità asta	350,00 €	stima
compenso Notaio	1.000,00 €	stima
totale spese prededucibili	21.933,03 €	
netto attivo a disposizione creditori	74.171,97 €	
di cui massa immobiliare netta	62.007,36 €	
di cui massa mobiliare netta	12.164,61 €	
soddisfazione creditori con massa immobiliare netta		
Intesa San Paolo (credito ipotecario)	62.007,36 €	pari al 62,58% del credito ipotecario
soddisfazione creditori con massa mobiliare netta		
Priv. gen. art. 2778 n. 8 c.c. (classe B)	12.164,61 €	pari al 19,85% del credito privilegiato art. 2778 n. 8 c.c.

Con decreto in data 20.06.2025 è stata dichiarata aperta la procedura di concordato e disposta la comunicazione della proposta e del decreto, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, con fissazione del termine di trenta giorni per le

votazioni.

L'esito delle votazioni è stato il seguente:

Classe B creditori privilegiati ex art. 2778 n. 8 (art. 2754): voto contrario

Classe C creditori privilegiati ex artt. 2778 n. 18 (art. 2752 comma 1): voto contrario

Classe D creditori privilegiati ex artt. 2778 n. 19 (art. 2752 comma 2): voto contrario

Classe E creditori privilegiati ex artt. 2778 n. 20 (art. 2752 ultimo comma): voto favorevole per silenzio assenso.

Classe F creditori chirografari: voto favorevole

Su cinque classi, quindi, la maggioranza favorevole è stata quindi raggiunta soltanto in due classi.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze e la hanno altresì formulato contestazioni alla proposta.

Con la sentenza reclamata il Tribunale di Firenze ha omologato la proposta di concordato.

In sintesi, il giudice ha ricondotto la proposta nell'ambito del concordato minore in continuità professionale, atteso che essa consente la prosecuzione dell'attività forense della debitrice.

Sulla base del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII, il Tribunale ha ritenuto applicabili le regole proprie del concordato preventivo in continuità aziendale, ed in particolare le regole distributive previste dall'art. 84, comma 6, CCII (priorità assoluta sul valore di liquidazione e priorità relativa sul valore eccedente) e le regole di approvazione e omologazione di cui agli artt. 109 e 112 CCII.

Accertata la mancata approvazione da parte di tutte le classi, il Tribunale ha verificato la possibilità di procedere all'omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII. Sono state, infatti, riscontrate come sussistenti le condizioni sub lett. a), b) e c), in quanto:

- il valore di liquidazione risulta distribuito nel rispetto delle cause di prelazione;
- il valore eccedente è ripartito secondo la regola della priorità relativa, senza pregiudizio per le classi dissenzienti;
- nessun creditore riceve un trattamento superiore al proprio credito.

Con riferimento alla condizione di cui alla lett. d), il giudice ha affermato che, nel concordato minore in continuità, trova applicazione – mediante in precitato rinvio – il meccanismo del c.d. cram down fiscale previsto dall’art. 88, comma 4, CCII, dettato per il concordato preventivo in continuità aziendale. La norma consente l’omologazione anche in assenza di adesione dell’amministrazione finanziaria quando il suo voto sia determinante ai fini della maggioranza delle classi e il trattamento offertole non sia deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. Nel caso concreto è stato ritenuto che ricorressero entrambe le condizioni, in quanto la classe erariale ha voto determinante e riceve un trattamento complessivamente più favorevole rispetto a quello ottenibile nella liquidazione controllata.

Le doglianze della [] non sono state ritenute ostantive, poiché: (i) il pagamento parziale di un credito privilegiato è consentito se non inferiore a quello che si otterrebbe in liquidazione; (ii) la disponibilità dei contributi professionali è riconosciuta dalla stessa disciplina della transazione fiscale e contributiva.

Le articolate contestazioni dell’[] sono state considerate infondate sulla base delle seguenti argomentazioni:

- lo stato di sovraindebitamento è comprovato dall’insufficienza reddituale rispetto all’esposizione debitoria;
- il patrimonio della debitrice è stato verificato dall’OCC e risulta limitato alla sola abitazione;
- il trattamento dell’erario è più favorevole rispetto all’alternativa della liquidazione, nella quale cui l’immobile sarebbe assorbito dal creditore ipotecario e il periodo di obbligazione reddituale ridotto;
- l’impegno di pagamento mensile è vincolante e più gravoso rispetto alla

liquidazione;

- il requisito della meritevolezza non impone l'assenza di colpa, ma solo l'assenza di atti in frode, qui non ravvisabili;
- le spese di mantenimento, documentate negli allegati, risultano congrue;
- i crediti tributari non godono, nel sistema concorsuale, di una disciplina di favore ulteriore rispetto agli altri creditori di pari rango.

Avverso tal decisione ha proposto reclamo l' sulla base dei seguenti motivi:

- 1) Violazione dell'art. 112 c.p.c. – pronuncia extrapetita;
- 2) Violazione del divieto di interpretazione estensiva e analogica – Erronea assimilazione della continuità professionale a quella aziendale e indebita applicazione del cross-class cram down (artt. 74, co. 4, 78, co. 2-bis, 112, co. 2, CCII);
- 3) erronea ricostruzione dei fatti in ordine all'esistenza di un Surplus da continuità distribuibile – erroneità nel giudizio di comparazione;
- 4) Assenza di diligenza, meritevolezza e abuso del sistema concorsuale;
- 5) Sulla fittizietà della continuità e sull'inattuabilità del Piano.

Radicatosi il contraddittorio, la resistente ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte reclamante nei confronti della sentenza impugnata, concludendo per il rigetto del reclamo.

La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.

I. Con il primo motivo la reclamante denuncia un vizio di ultrapetizione insito nel fatto che, pur avendo la ricorrente invocato l'applicazione dell'art. 80 CCII, il Tribunale ha omologato il concordato minore in base alla disciplina dell'art. 88 comma 4 CCII.

Tale rilievo non è fondato, in quanto la domanda che è stata formulata dalla ricorrente, e sulla quale si è pronunciato il Tribunale, è esclusivamente quella di omologa del concordato.

Non comporta un vizio di ultrapetizione il fatto che sia stata applicata una disciplina differente da quella invocata dalla ricorrente, in quanto la valutazione della normativa sulla base della quale decidere la domanda proposta rientra sempre nei poteri/doveri dell'organo giudicante, stante il principio dello iura novit curia.

Inoltre, il motivo è in ogni caso assorbito dalle considerazioni che seguono.

II. Con il secondo motivo la reclamante si duole in sostanza della assimilazione della continuità professionale a quella aziendale e della applicazione del c.d. cross-class cram down. Si afferma infatti che la disposizione dell'art. 112, comma 2, CCII, in quanto norma di carattere speciale, non sarebbe suscettibile di applicazione analogica. Le maggioranze sarebbero regolate per il concordato minore esclusivamente dagli artt. 79 e 80 CCII, con conseguente impossibilità di applicare la disciplina del concordato preventivo.

Analogamente, non sarebbe possibile applicare al concordato minore l'art. 88, comma 4, CCII per superare il voto contrario di una classe (nello specifico la Classe B,).

Inoltre, la reclamante si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto individuabile un surplus nella gestione dell'attività professionale, sul quale applicare la regola della priorità relativa, assimilando il concordato in continuità professionale a quello in continuità aziendale.

Ai fini della soluzione delle problematiche proposte, occorre svolgere una premessa sulla disciplina applicabile alla procedura richiesta.

Il concordato minore costituisce una particolare procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento concessa a professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start up innovative, ed in generale di ogni debitore non

assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatore, escluso il consumatore.

La disciplina, improntata a canoni di semplicità e snellezza del procedimento, è contenuta negli artt. da 74 a 83 del CCII.

L'art. 74 CCII non prevede un particolare contenuto della proposta di concordato minore, stabilendo esclusivamente che *“La proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi”*.

Non vengono dettate regole per individuare la forma di soddisfacimento dei crediti, né sui tempi di adempimento, essendo solo specificata la necessità della loro indicazione. Anche la formazione delle classi risulta meramente eventuale, salva l'ipotesi in cui vi siano creditori muniti di garanzie prestate da terzi.

Il legislatore ha individuato due tipologie di concordato minore, liquidatorio ed in continuità, senza però prevedere una disciplina autonoma dei due istituti.

L'unica differenziazione formale che viene prevista è un aggravamento delle condizioni di ammissibilità concordato minore liquidatorio, essendo necessario l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile, quale forma di incentivo della continuità nell'attività, in ossequio al disposto dell'art. 9 comma 1 lett. b) della legge 155 del 2017 (come viene precisato anche nella relazione illustrativa).

Le norme, poi, contengono solo sporadici riferimenti al concordato in continuità, imposte dal fatto che, in tale caso, occorre tenere conto che l'attività, professionale o imprenditoriale, è destinata a proseguire, sia durante che dopo il termine di efficacia del piano.

La giurisprudenza individua, comunque, un requisito di ammissibilità della proposta nel rispetto delle regole legali di trattamento dei creditori, in quanto questa *“deve rispettare gli artt. 2470 e 2471 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell’art. 74, comma 4, CCII”* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28574 del 28/10/2025).

Per quanto di odierno interesse, le modalità di determinazione delle maggioranze per l’approvazione del concordato minore sono disciplinate dall’art. 79 CCII, che individua il criterio della maggioranza dei creditori ammessi al voto, e, in caso di formazione di classi, dalla maggioranza dei crediti anche nella maggioranza delle classi.

Il comma 3 dell’art. 80, poi, prevede espressamente l’ipotesi in cui non vi sia l’adesione al concordato minore dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, stabilendo che, ove tale adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze, non si tiene conto di tale dissenso quando la proposta di soddisfacimento sia più conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.

A fronte di una disciplina particolarmente scarna, il comma 4 dell’art. 74 CCII stabilisce espressamente che *“per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili”*. Nella relazione illustrativa si precisa che tale rinvio è stato giustificato dalle affinità tra concordato preventivo e concordato minore.

Stante il tenore letterale della disposizione, deve ritenersi che il rinvio operi esclusivamente a due condizioni: che non vi sia una specifica disciplina nella Sezione III del capo II e che le disposizioni del capo III siano compatibili con le particolarità che caratterizzano il concordato minore.

Al riguardo evidenzia la Corte di Cassazione che *“... questa Corte, d'altronde, ha già precisato [C. civ., Sez. I, 30.6.2025, n. 17721] che i presupposti per l'applicazione delle norme sul concordato preventivo al concordato minore sono*

due: i) la mancanza di una specifica disciplina (lacuna normativa); ii) la compatibilità delle disposizioni tratte dal diverso plesso normativo con la disciplina e la ratio dell'istituto di riferimento (clausola di compatibilità). Questo esplicito criterio regolatore supera il più generale meccanismo integrativo dell'analogia contemplato dall'art. 12 comma 2, preleggi ..." (Sez. I, 28.10.2025, n. 28574, in motivazione).

Conseguentemente, certamente non può ritenersi consentita l'applicazione della disciplina per il trattamento dei crediti fiscali prevista in materia di concordato preventivo (art.) 88 comma 4 CCII) proprio perché, in presenza di una disciplina specifica, non vi è alcuna lacuna da colmare.

Il richiamo invece può certamente consentire l'applicazione del disposto dell'art. 84 comma 6, in mancanza di una disciplina specifica delle modalità di riparto dell'attivo derivante dalla continuità.

In tal senso si esprime anche la Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che *"tra le norme che disciplinano il concordato preventivo, importabili nel concordato minore, rientrano le disposizioni dettate dall'art. 84 ed anche dall'art. 112 CCII - il cui secondo comma, in tema di ristrutturazione trasversale dei debiti, è espressamente richiamato nel concordato minore dall'art. 78, comma 2-bis, lett. b) CCII - le quali distinguono il trattamento dei creditori a seconda che si tratti di concordato in continuità o liquidatorio, sempre che dette disposizioni non siano superate da altre espressamente dettate per il concordato minore"* (Cass. Sez. I, 28.10.2025, n. 28574 già citata).

Con riferimento alla disciplina del secondo comma dell'art. 112, però, occorre fare alcune precisazioni.

Il rinvio operato dall'art. 78, comma 2-bis, lett. b), infatti, per la modalità della sua formulazione ("*...è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2*"), desta particolari dubbi interpretativi.

La norma, infatti, introdotta dal legislatore nel tentativo di superare eventuali rilievi circa la mancanza di terzietà dell'OCC, è essenzialmente finalizzata a consentire la nomina di un Commissario Giudiziale in caso di concordato in continuità.

In tale contesto, però, il legislatore ha anche inserito un richiamo alle modalità di omologa previste dall'art. 112 comma 2, determinando due criticità:

- per un verso, la norma rinvia alla disciplina del concordato preventivo per il caso di "concordato in continuità aziendale", lasciando il dubbio circa la sua applicabilità al concordato in continuità professionale;
- per altro verso, un rinvio così netto parrebbe derogare al disposto generale dell'art. 79, prevedendo quindi una diversa modalità di individuazione delle maggioranze nel caso di concordato in continuità rispetto a quello liquidatorio.

Sotto il primo profilo, però, ritiene il Collegio che il riferimento alla "continuità aziendale" non debba essere interpretato in senso letterale, non essendovi ragioni di carattere sistematico per escludere l'applicazione al concordato in continuità professionale.

Infatti, i due concetti sono, ai fini del concordato minore, sostanzialmente assimilabili, visto che l'art. 74 CCII prevede che l'istituto debba in primis favorire la prosecuzione dell'attività, trattando indistintamente l'imprenditore ed il professionista.

Non è poi ravvisabile una peculiarità della continuità di una attività imprenditoriale rispetto a quella di una attività professionale, tale da giustificare una differente disciplina.

In particolare, non è possibile affermare che il legislatore abbia inteso in qualche misura privilegiare la continuità aziendale rispetto a quella professionale, nell'ottica della tutela dei lavoratori, come prospettato dall' [REDACTED] .

Per un verso, infatti, la presenza o mancanza di dipendenti non è un carattere distintivo delle imprese rispetto ai professionisti, potendo ravvisarsi in entrambe

le ipotesi casi di mancanza o presenza degli stessi; per altro verso, la costituzione garantisce una tutela sia al lavoro dipendente che a quello autonomo, per cui non si giustificerebbe una disciplina di maggior favore in un caso rispetto all'altro.

La ratio della disciplina va piuttosto individuata in un favor nei confronti della continuità dell'attività, sia imprenditoriale che professionale, in vista della quale è stata prevista una disciplina unitaria - in linea con i principi espressi nei primi due considerando della Direttiva (UE) 2019/1023 c.d. *insolvency*.

Del resto, il riferimento alla sola "continuità aziendale" contenuto nell'art. 78 comma 2 bis lett. b) trova una sua giustificazione nel fatto che proprio in caso di attività imprenditoriale risulta coerente la necessità della nomina del Commissario Giudiziale.

Sotto il secondo profilo, poi, deve ritenersi che il legislatore non abbia ritenuto di introdurre, attraverso il rinvio alle norme sul concordato preventivo, una disciplina differenziata per il concordato minore in continuità, posto che altrimenti la fattispecie che il legislatore ha inteso indicare come ordinaria finirebbe per essere regolata per i suoi aspetti di maggiore rilevanza attraverso una disciplina derogatoria.

Piuttosto, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso prevedere una disciplina unica del concordato minore, sia liquidatorio che in continuità, salvo a rinviare per la sua integrazione, in caso di mancanza di una specifica disciplina, alle norme sul concordato preventivo.

In quest'ottica, quindi, il richiamo contenuto nell'art. 78 comma 2 bis lett. b) deve essere inteso nel senso che la disciplina dell'art. 112 comma 2 va applicata in quanto compatibile con le disposizioni degli artt. 74 e ss. Il criterio principe, quindi, rimane quello della maggioranza dei crediti ammessi al voto nella maggioranza delle classi, ove previste, con la precisazione che, in caso di classi dissenzienti, l'omologa potrà intervenire comunque laddove ricorrano le condizioni previste.

Così ricostruita la disciplina del concordato minore, non può che convenirsi sulla critica mossa alla decisione impugnata, ove, sul presupposto che il concordato in continuità professionale sia interamente disciplinato dalla normativa sul concordato preventivo, il giudice ha fatto applicazione della regola sul c.d. cram down fiscale fissata dall'art. 88.

Nella sentenza impugnata, infatti, si afferma: «... Pare allora doversi ritenere che anche nel concordato minore, come in quello maggiore, vi sia una regola generale -quella di cui all'art. 79, comma 1, corrispondente all'art. 109 comma 1 (maggioranza dei crediti e maggioranza di classi)- e una regola particolare dettata per il concordato in continuità aziendale (non professionale), quella di cui all'art. 109 comma 5 e all'art. 112, comma 2, quest'ultimo espressamente richiamato dall'art. 78-comma 2-bis. ... Ora, la disciplina del concordato minore sembra distinguere due categorie generali di concordato: quello che consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale (art. 74, comma 1) e quello che non consente tale prosecuzione (art. 74, comma 2, "fuori dei casi previsti dal comma 1"), qualunque sia il contenuto della proposta. La distinzione tra le due categorie determina una differenziazione della disciplina applicabile, disciplina che appare di maggior favore per il concordato con prosecuzione dell'attività aziendale o professionale, poiché per tale tipo di concordato non è previsto il requisito ulteriore dell'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. E cioè il legislatore ha ritenuto elemento qualificante e meritevole di particolare tutela la prosecuzione dell'attività, sia essa aziendale o professionale. E tale elemento qualificante e meritevole di particolare tutela è ciò che giustifica la diversificazione di disciplina tra il concordato minore con prosecuzione dell'attività e tutti gli altri tipi di concordato minore ... Alla questione posta deve quindi darsi soluzione nel senso di ritenere applicabili al concordato minore con prosecuzione dell'attività professionale le regole di distribuzione del valore e di approvazione del previste per il concordato in continuità aziendale».

Tale impostazione non è condivisibile perché, come detto, finisce per disapplicare la disciplina generale dell'art. 79 nella fattispecie del concordato minore con continuità dell'attività, nonostante nell'intenzione del legislatore questa sia da considerare l'ipotesi da privilegiare.

Con riferimento specifico al trattamento dei crediti fiscali, poi, come detto, non è corretto valorizzare il richiamo contenuto nel quarto comma dell'art. 74 per applicare la disciplina prevista in tema di concordato preventivo, visto che l'esistenza della previsione specifica inserita nell'art. 80 comma 3 esclude l'operatività del rinvio.

Non si giustifica, infatti, l'applicazione dell'art. 88 comma 4 per il solo fatto che tale norma, a differenza dell'art. 80 comma 3, rinvia espressamente al secondo comma dell'art. 112, considerato che ragioni di carattere sistematico impongono l'applicazione di tale articolo anche al concordato minore in continuità, visto che altrimenti si svuoterebbe di contenuto il disposto dell'art. 78 comma 2 bis.

Pur dovendo essere corretta in questi termini la motivazione della sentenza, però, la conclusione a cui si giunge non è difforme rispetto a quella a cui è giunto il giudice di primo grado, ricorrendo comunque i presupposti per l'applicazione anche di tale disciplina, in quanto il voto dell'odierna reclamante e della [redacted] è decisivo per la formazione della maggioranza delle classi e che nel caso della Liquidazione Controllata queste subirebbero un trattamento deteriore.

Nella domanda di concordato, infatti, viene evidenziato, senza che vengano spesi argomenti a confutazione, che l'alternativa liquidatoria *"sarebbe nefasta per i creditori assistiti da privilegio generale ex art. 2778 n. 8 c.c. (crediti previdenziali [redacted]), che non riceverebbero una soddisfazione pari al 24,2% stimato per la presente proposta, bensì solo il 19,85%; - sarebbe nefasta per tutti gli altri creditori, sia privilegiati che chirografari, i quali non avrebbero alcuna soddisfazione"*.

Dal momento che non viene contestato che la Liquidazione Controllata sarebbe un'alternativa meno conveniente per l'[redacted]

Forense, devono ritenersi in ogni caso sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 80 comma 3 CCII per superare il loro voto contrario.

Il rilievo mosso, quindi, per quanto astrattamente fondato, non giustifica la riforma della decisione.

III. A margine del secondo motivo la reclamante contesta anche la ricorrenza dei presupposti di applicazione del disposto dell'art. 112 comma 2 CCII, ed in particolare della lettera d) (*"la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione"*).

Al riguardo il giudice di prime cure così si esprime: *"Nella fattispecie il voto della classe B (ma anche quello di ciascuna delle altre classi dissenzienti C e D) è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d); inoltre la classe B ha un trattamento non peggiore (ma anzi più favorevole) rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. Ne consegue che deve ritenersi raggiunta la maggioranza delle classi come richiesto dall'art. 112, comma 2, primo periodo. E poiché tra tali classi almeno una è formata da creditori titolari di diritto di prelazione (sia la classe B che la classe E), è possibile omologare il concordato"*.

Come si è detto, il richiamo contenuto nell'art. 78 comma 2 bis lett. b) deve essere inteso nel senso che, di norma, l'approvazione della proposta di concordato minore presuppone la ricorrenza delle maggioranze indicate nell'art. 79 e quindi, nel caso di formazione di classi, come in quello in esame, è necessario che si raggiunga la maggioranza dei crediti ammessi al voto anche nel maggior numero di classi. Tale criterio va però integrato, nel caso in cui sia prevista la continuità dell'attività, prevedendo la possibilità di omologare la

proposta, su istanza del debitore, anche in presenza di classi dissenzienti, purché essa sia approvata dalla maggioranza delle classi, o comunque da almeno una classe non interamente soddisfatta, o che sarebbe soddisfatta in tutto o in parte se si seguisse l'ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente a quello di liquidazione.

Nel caso in esame certamente non è decisivo il voto favorevole dei creditori chirografari, visto che non sarebbero stati soddisfatti nel caso in cui si fosse seguito l'ordine delle prelazioni.

Ai sensi dell'art. 79 comma 3, la mancata comunicazione del voto equivale a voto favorevole, per cui tale deve essere considerato quello della classe E (Comune di Figline Valdarno), munita di privilegio ex art. 2778 n. 20.

Va però evidenziato che vi sono altri creditori muniti di privilegio mobiliare di rango superiore a quello del Comune di Figline, ovvero
 (8, 18, e 19).

Il valore eccedente la liquidazione, per come è strutturato il concordato, è pari a € 10.320 (ovvero 430 euro per 24 mesi), mentre il valore di liquidazione è di € 15.120.

I crediti privilegiati di ammontano rispettivamente a € 61.291,98 e € 57.608,03.

Il valore di liquidazione nel piano proposto viene destinato a copertura del credito per l'estratto di ruolo del 9.10.2024 e della
 che rimangono comunque soddisfatti in misura minima.

Il valore eccedente la liquidazione, quindi, seguendo l'ordine dei privilegi, sarebbe interamente assorbito dai crediti di tali due soggetti, risultando incapiente anche solo per gli stessi.

Il Comune di Figline Valdarno, quindi, non è un soggetto che sarebbe stato comunque soddisfatto sull'eccedenza della liquidazione seguendo l'ordine dei privilegi, né tanto meno lo sono i creditori chirografari.

Nessuno dei due voti favorevoli, quindi, proviene da una delle classi indicate dall'art. 112 comma 2 lett. d).

Difettano quindi i presupposti per applicare la ristrutturazione trasversale, non essendo coerente con il dato normativo il criterio applicato dal giudice di prime cure, ovvero che la classe B (Cassa Forense) abbia un trattamento non deteriore (ma anzi più favorevole) rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

Non potendosi far luogo alla ristrutturazione trasversale, l'omologa del concordato richiede necessariamente la maggioranza delle classi, ai sensi dell'art. 79 CCII, che nel caso in esame difetta.

Sotto tale profilo, quindi, il reclamo è fondato.

IV. Per quanto l'accoglimento del secondo motivo sia potenzialmente assorbente, per completezza di esposizione si ritiene opportuno esaminare anche gli altri.

Con il terzo motivo la reclamante contesta il presupposto da cui muove la proposta, ovvero l'esistenza di un surplus derivante dalla prosecuzione dell'attività da poter distribuire secondo la regola della priorità relativa.

La proposta individua il reddito dei primi tre anni come Valore di Liquidazione (distribuito con priorità assoluta) e lo distingue dal reddito dei successivi due anni, indicato come Valore Eccedente (distribuito con priorità relativa). A giudizio della reclamante, però, *"tali due valori sono in realtà la stessa entità economica (il reddito del professionista) spalmata su anni diversi, introducendo una valenza diacronica inammissibile per il Valore di liquidazione"*. Inoltre, *"La scelta di limitare il periodo di liquidabilità del reddito professionale nell'alternativa della [] a soli tre anni, per creare artificialmente un "surplus" da destinare ai creditori chirografari, è arbitraria e priva di aggancio normativo. La LC non prevede un limite massimo di apprensione temporale per il reddito futuro (a differenza della L. 3/2012 che ne prevedeva uno di quattro anni), per l'effetto che l'applicazione di un termine triennale, mutuato indebitamente dal termine esdebitativo ex art. 282 CCII, è illegittima e censurabile"*.

In sostanza, la distinzione tra il reddito dei primi tre anni e quello dei due anni successivi sarebbe una mera finzione, utilizzata per creare surrettiziamente un surplus da destinare in pagamento ai creditori chirografari, che nell'ipotesi della Liquidazione Controllata non avrebbero ricevuto alcuna soddisfazione, ottenendo così l'unico voto favorevole espresso.

Come si è detto, la disciplina dell'art. 74 CCII è ispirata ad un criterio di libertà delle forme, non prevedendo regole per individuare la forma di soddisfacimento dei crediti, né sui tempi di adempimento, essendo solo specificata la necessità della loro indicazione.

In un tale contesto, quindi, la valutazione sulle modalità e delle tempistiche di pagamento dei debiti indicate potrà essere censurata in sede di valutazione della ammissibilità della proposta soltanto laddove porti a conseguenze irrazionali in termini di rispetto delle regole di graduazione.

Come si è anticipato, il richiamo del quarto comma dell'art. 74 consente di applicare al concordato minore in continuità la distinzione tra valore di liquidazione e valore eccedente a quello di liquidazione previsto dall'art. 84 comma 6.

Il primo concetto, in base al disposto dell'art. 87 comma 1 lett. c), può essere definito il "*valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti ...*", con la precisazione che, per i professionisti, ci si dovrà riferire alla Liquidazione Controllata.

Nel caso specifico, considerato che in forza del disposto del comma 2 bis dell'art. 75 è possibile autorizzare il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale, escludendo quindi la liquidazione del bene, non risultano attività differenti dai proventi dell'attività professionale.

Il valore di liquidazione, pertanto, non potrà che essere pari ai compensi che sarebbero stati appresi in una eventuale Liquidazione Controllata.

In tale ottica risulta pertanto rilevante stabilire quale sia il tempo massimo di durata dell'apprensione dei ricavati dall'attività professionale da parte della procedura, costituendo il parametro al quale ancorare il valore di liquidazione.

Chiamata dal Tribunale di Arezzo con quattro distinte ordinanze a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 142, comma 2, CCII, *«per come applicabile nell'ambito della liquidazione controllata del sovraindebitato»*, nella parte in cui *«non prevede un limite temporale all'acquisizione di beni sopravvenuti all'apertura della procedura concorsuale»*, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 6/2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate sull'assunto che *“l'«ordito normativo» non consentirebbe, infatti, di individuare una durata minima riferita all'apprensione dei beni sopravvenuti, ma solo un limite temporale massimo, identificato nel tempo strettamente necessario alla copertura delle spese della procedura”*, sulla base della seguente ricostruzione del quadro normativo di riferimento:

- a) l'art. 268, comma 4, lettera b), CCII, stabilisce che non sono ricompresi nella procedura *«i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*, consentendo, a contrario, di riconoscere che *“alla procedura si possono ascrivere le quote di stipendi e pensioni che eccedano «quanto occorre al mantenimento» del debitore «sovraindebitato e della sua famiglia»*, vale a dire prestazioni periodiche, corrispondenti a crediti esigibili nel tempo”;
- b) tale esito interpretativo si pone in piena sintonia con quanto dispone, in generale, l'art. 2740 del codice civile, in base al quale *«il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri»*;
- c) l'apertura della liquidazione controllata introduce *«il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore»* (art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, dello stesso CCII), i cui beni compresi nella procedura devono soddisfare le ragioni

creditorie. *“Al contempo, il parametro che guarda alla realizzazione di tali pretese, oltre che all’adempimento delle spese della procedura, deve coordinarsi con due ulteriori istanze. Da un lato, deve raccordarsi con l’istituto della esdebitazione, che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l’apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. Da un altro lato, va considerata l’esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, che indirettamente si riverbera sulla durata del meccanismo acquisitivo, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole, tanto più ove si consideri che la sua apertura inibisce ogni azione individuale esecutiva o cautelare (art. 150 CCII)”*;

d) quanto all’esdebitazione, spettante al debitore alle condizioni degli artt.280 e 282, co.2, *“tale istituto «comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata» (art. 278 CCII).Esso pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d’altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori – salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili – sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio. Viceversa, l’ingiustificato sacrificio delle ragioni creditorie tradirebbe la funzione stessa della liquidazione controllata e derogherebbe al criterio di base che deve orientare la durata del meccanismo di apprensione dei beni, costituito dal pagamento dei debiti relativi ai crediti concorsuali, oltre che delle spese della procedura”*;

e) di conseguenza, il giudice delegato *“alla procedura di liquidazione controllata ben può sindacare in sede di approvazione, ai sensi dell’art. 272, comma 2, CCII, un programma di liquidazione che stabilisca un termine di acquisizione dei beni sopravvenuti di durata inferiore a quella derivante dal meccanismo della esdebitazione, ove tale termine lasci parzialmente insoddisfatte le ragioni dei creditori concorsuali”*. Pertanto, *“fintantoché vi siano debiti da adempiere nell’ambito della procedura concorsuale, il termine triennale correlato all’esdebitazione finisce per operare – diversamente da quanto assumono i giudici rimettenti – non solo quale termine massimo, ma anche quale termine minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore”*.

f) sotto altro profilo, *“il criterio della massima soddisfazione delle ragioni creditorie, lungi dal confliggere con l’esigenza della ragionevole durata della procedura deve essere, viceversa, con essa temperato”*.

La ragionevole durata della procedura si determina tenendo conto *“sia di elementi concreti, a partire dalla complessità della procedura liquidatoria e dalla stessa possibilità di acquisire beni sopravvenuti, sia di indici normativi, fra i quali, oltre alla previsione generale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile)”*, la Corte segnala *“il termine quadriennale, desumibile dall’art. 282 CCII, che si adatterebbe a una procedura “minore”, rispetto alla procedura “maggiore” della liquidazione giudiziale, per la quale il tempo della liquidazione non può eccedere il termine di cinque o sette anni, a seconda della sua complessità (art. 213, comma 5, CCII)”*.

“L’organo liquidatore deve, pertanto, - conclude la Corte Costituzionale - sotto la supervisione del giudice delegato in sede di approvazione del programma, determinare il tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti, perseguendo l’obiettivo della maggiore soddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa”.

Resta fermo che la chiusura della liquidazione controllata, a differenza della esdebitazione, non fa venire meno la responsabilità patrimoniale, ma consente ai creditori di riacquistare il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti rimasta eventualmente insoddisfatta.

In sintesi, per la Corte Costituzionale, il termine triennale previsto per l'esdebitazione costituisce un termine minimo ma anche un termine massimo di acquisizione dei beni futuri a condizione che operi l'esdebitazione, fermo restando che la procedura può continuare, ad esempio, per la liquidazione dei beni anteriori, cioè di quelli esistenti nel patrimonio debitore al momento dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, come peraltro ora risulta espressamente codificato a seguito del d.lgs. 136/2024 (c.d. correttivo ter), che ha introdotto il comma 2 bis all'art.282, il quale stabilisce che "*L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie*", soluzione già prima condivisa in via interpretativa dai principali interpreti.

In difetto dell'operatività dell'esdebitazione non vi è un limite all'acquisizione dei beni futuri (c.d. beni sopravvenuti) che non coincida con la chiusura della procedura stessa (o, più correttamente, con il termine antecedente nel quale il liquidatore proceda, prima della chiusura, al riparto finale ai creditori delle somme ricavate dalla liquidazione compresi i redditi futuri acquisiti nel corso della procedura); chiusura che non è ancorata ad un termine fisso, come accadeva nel vigore della L.3/12, ma ad un termine mobile in ragione della complessità stessa della singola procedura.

Da ciò discende che nella comparazione con l'alternativa liquidatoria (in relazione al problema qui rilevante dell'acquisizione dei beni sopravvenuti) in tanto è possibile utilizzare il termine triennale, usato dal primo giudice, in quanto si ritenga che il debitore al termine del triennio possa accedere all'istituto dell'esdebitazione previsto dall'art.282 CCII, sulla base di una valutazione prognostica, condotta ex ante al momento del giudizio di omologazione.

In difetto di ciò, il termine triennale è un termine minimo ma non è un termine massimo di acquisizione dei beni sopravvenuti, termine, quest'ultimo, che coinciderà con la chiusura della procedura e che, a sua volta, andrà individuato tenendo conto anche del fine di garantire il rispetto della durata ragionevole della procedura (in questo senso si è già espressa questa Corte con la sentenza n. 928/2026)

Applicando i principi giuridici così autorevolmente espressi dalla Corte Costituzionale al caso in esame, si osserva che sono astrattamente sussistenti i presupposti richiesti dal comma 2 dell'art. 282 CCII, in quanto:

- ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, non risultando condanne penali, atti distrattivi o ostacoli alla procedura, e non avendo la [REDACTED] precedentemente beneficiato dell'esdebitazione;
- la debitrice non risulta condannata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344;
- la situazione di sovraindebitamento non appare essere stata determinata con colpa grave, malafede o frode.

In particolare, il solo fatto che buona parte dei debiti siano di natura fiscale e tributaria non implica di per sé una colpa grave della debitrice, emergendo che la stessa si è trovata in una situazione di generale difficoltà a far fronte agli impegni finanziari. Non risulta poi che vi siano state condotte che abbiano portato ad un deperimento dei beni personali, essendo state comunque le risorse destinate al mantenimento della famiglia ed all'acquisto della casa di abitazione. Tale non è l'acquisto del telefono cellulare, per quanto dal costo particolarmente elevato, visto che notoriamente esso costituisce uno strumento di lavoro essenziale per un avvocato. Certamente le eventuali condotte imprudenti non possono essere qualificate in termini di colpa grave.

Conseguentemente, nel caso presente il valore di liquidazione, in caso di apprensione dei proventi dell'attività professionale, va individuato nel ricavato dei tre anni successivi all'omologa.

Da ciò deriva anche che tutto quanto ecceda da detto importo costituisce un surplus derivante dalla prosecuzione dell'attività professionale.

Non risulta pertanto censurabile la proposta nella parte in cui determina il valore di liquidazione nei compensi percepiti per tre anni, prevedendo una distinzione della disciplina dei redditi dei due anni successivi.

V. Con il quarto motivo la reclamante lamenta l'assenza di diligenza e meritevolezza della debitrice.

Si afferma che *"il mancato pagamento delle imposte e dei contributi per svariati e continuativi anni (almeno 10) costituisce un grave disvalore, anche ragione degli obblighi deontologici a carico del professionista reclamato"*. Inoltre, l'accumulo del debito sarebbe *"la diretta conseguenza di una scelta consapevole e duratura: quella di non adempiere agli obblighi fiscali e contributivi, pur in presenza di un reddito netto superiore alla media nazionale ... Il vulnus è interno: è stata la cattiva gestione consapevole del reddito, privilegiando l'acquisto di un bene patrimoniale (l'immobile in comproprietà dal 2020) e il mantenimento di standard di vita (tra cui finanche l'acquisto di un cellulare di 1700 euro, ovvero poco meno di quanto ora si vorrebbe attribuire, in cinque anni, all'Agenzia per tutto il debito tributario; prestiti personali, tra cui quello con Cofidis per acquisti sulla linea Amazon; Findomestic con fido accordato nel 2021 e nel 2024 per complessivi 40.000 euro, la cui destinazione non è stata neppure chiarita né tanto meno dimostrata), rispetto al dovere primario di contribuire alle spese pubbliche"*.

La reclamante lamenta altresì l'incompletezza della documentazione sulla base della quale sono state ricostruite le spese mensili, così da ricavare la somma destinabile al pagamento dei creditori, specie con riferimento alla capacità del compagno di contribuire ai bisogni della famiglia.

Con riferimento al primo aspetto si osserva che, come già rilevato dal Tribunale, *«è condizione di ammissibilità del concordato minore l'assenza di "atti diretti a frodare le ragioni dei creditori", e benché la relazione dell'OCC debba indicare le*

cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, non è richiesta l'assenza di colpa».

Più nello specifico, per quanto sia incontestabile che la debitrice ha omesso sistematicamente il pagamento delle obbligazioni tributarie, tale comportamento non appare finalizzato a frodare le ragioni dei creditori, confidando nella futura esdebitazione. Dall'esame dei dati riportati nella proposta, infatti, emerge una generale difficoltà di far fronte alle obbligazioni contratte, non solo tributarie, e la debitrice risulta avere assunto obbligazioni unicamente per fare fronte ad esigenze primarie di mantenimento proprio e della sua famiglia. Il fatto che si sia ritenuto di privilegiare il pagamento dei ratei del mutuo rispetto alle obbligazioni fiscali e previdenziali, al fine di evitare azioni esecutive sull'immobile di abitazione, non implica di per sé un atto di frode nei confronti dello specifico creditore, anche perché non ha determinato, a bene vedere, neppure uno stravolgimento della graduazione dei privilegi.

Inoltre, come osserva correttamente il giudice di primo grado, *"la stessa contrazione del mutuo ipotecario, oltre a essere stata determinata dall'esigenza primaria di assicurare a se e alla famiglia un'abitazione, non risulta di pregiudizio ai creditori, atteso che la rata di mutuo di competenza della ricorrente ammonta a € 360 e che in assenza di un'abitazione di proprietà vi sarebbe stata la spesa del canone di locazione, spesa difficilmente inferiore all'importo della rata".*

Quanto al secondo aspetto, non è corretto affermare che la debitrice non ha dettagliato le spese per far fronte al mantenimento suo e della sua famiglia. Le spese di mantenimento sono state specificate e documentate, seppure soltanto negli allegati (doc. 12) al ricorso e alla relazione particolareggiata, come pure sono stati indicati i redditi dei familiari che concorrono alle stesse. Inoltre, data l'esiguità dei redditi complessivi, non è ragionevole supporre che l'apporto del compagno e della madre possa consentire risparmi apprezzabilmente superiori a quelli indicati per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori. Il reddito dei familiari, infatti, non essendo questi soggetti alla procedura, può essere valutato

esclusivamente nei limiti in cui consente alla debitrice di riservare una parte del proprio reddito al pagamento dei debiti scaduti, e quindi come misura della compartecipazione alle spese fisse della gestione familiare.

VI. Con il quinto motivo la reclamante denuncia che il concordato, pur presentato come in "continuità professionale", risulterebbe sostanzialmente liquidatorio e il piano mancherebbe della minima prevedibilità necessaria.

Si afferma in particolare che il reddito della debitrice, che si prevede rimanga inalterato, come non aveva in passato consentito il pagamento di tasse e contributi previdenziali, non sarebbe sufficiente neppure a far fronte ai pagamenti proposti.

Tale impostazione non è però convincente, visto che è comune a tutte le procedure liquidatorie la necessità di superare una situazione di sovraindebitamento, sorta evidentemente per incapacità della capacità patrimoniale pregressa. Laddove si richiedesse la certezza dell'incremento della capacità reddituale, quindi, nessuna proposta risulterebbe ammissibile.

Il motivo è poi logicamente in contrasto con quello precedente, visto che proprio nel contributo del compagno e della madre alle spese correnti può rinvenirsi l'opportunità di risparmio di spesa per la , tale da consentire l'accantonamento delle somme destinate ai creditori.

VII. Il reclamo, quindi, stante la fondatezza del motivo attinente all'assenza dei presupposti per la ristrutturazione trasversale, deve essere accolto, con conseguente revoca dell'omologa del concordato minore.

VIII. Stante la novità delle questioni proposte, che hanno suscitato anche un ampio dibattito dottrinale, ed alla luce del rigetto dei restanti motivi di reclamo, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da

[] nei confronti di [], con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, avverso la sentenza di omologa del concordato minore n. 240/2025 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 12.11.2025, così provvede:

1. ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza reclamata, rigetta la richiesta di omologa del concordato minore proposto da []

[]

2. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti.

Firenze, camera di consiglio del 3 marzo 2026.

Il Consigliere relatore ed estensore
dott. Fabrizio Nicoletti

Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.